



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PALAZZO REALE DI GENOVA

DETERMINA

DEL 30 DICEMBRE 2020

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CASSA DEL PALAZZO REALE DI GENOVA SINO AL 30/06/2021

IL DIRETTORE

Premesso che il 31 dicembre 2020 scade la convenzione relativa alla concessione del Servizio di Tesoreria e di Cassa tra il Palazzo Reale di Genova (C.F. 95184370104) e la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni (C.F. 00053810149), in forza del contratto dell'08 aprile 2016 (repertorio n. 323 del 12 aprile 2016).

Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della predetta convenzione in essere tra l'Amministrazione e la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della medesima.

Dato atto che, con nota emessa da Palazzo Reale di Genova (n. prot. 595 del 22 giugno 2016 class. 221301/5), da considerarsi parte integrante e sostanziale della convenzione di cui sopra, l'Ente ha dichiarato che, *"a parziale deroga della Convenzione sulla gestione del servizio di Tesoreria e Cassa di Palazzo Reale di Genova siglata l'8 aprile 2016", "la gestione del servizio è esclusivamente di Cassa e non anche di Tesoreria ed il Tesoriere non è tenuto alla resa del conto del Tesoriere"*.

Ritenuto, pertanto, necessario richiedere una proroga tecnica della convenzione soltanto per la gestione del Servizio di Cassa fino al 30 giugno 2021 e comunque fino a quando non siano intervenuti altra convenzione ed il conseguente passaggio di consegne, nelle more dell'espletamento di una nuova gara.

Rilevato che l'affidamento del Servizio di Cassa di cui alla citata convenzione era assoggettato alla disciplina del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii..

Evidenziato che la giurisprudenza nazionale ha altresì sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 1062 del 13 febbraio 2006). Secondo la sopracitata giurisprudenza la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia

negoziale, e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9302 del 31 dicembre 2003 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 22 marzo 2002).

Considerato che la proroga tecnica, trattandosi di un istituto che autorizza alla prosecuzione del contratto, è destinata ad evitare l'interruzione del servizio di una pubblica amministrazione, dando in tal modo attuazione al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Ritenuta l'effettiva necessità di assicurare precariamente il Servizio di Cassa nelle more del reperimento di un nuovo contraente posto che detto Servizio deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente.

Considerato altresì che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882), si è pronunciata su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in questione, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente.

Visto che i suesposti principi sono stati recepiti dal Legislatore con la promulgazione del nuovo Codice dei contratti pubblici. E, invero, l'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. dispone che: *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

Preso atto che sussistono i presupposti per procedere ad una proroga tecnica del predetto Servizio di Cassa sino al 30 giugno 2021, considerando anche il tempo necessario per espletare la nuova procedura di gara.

Ritenuto che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di Direttore, giusti poteri conferiti dalla Direzione Generali Musei con atto di nomina n. 532 del 10 giugno 2019.

DETERMINA

- 1.** DI DARE ATTO che quanto disposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.** DI CHIARIRE CHE la proroga del Servizio di Cassa del Palazzo Reale di Genova avverrà agli stessi patti, articoli e condizioni della convenzione esistente (repertorio n. 323 del 12 aprile 2016) e che, essendo destinata all'individuazione del nuovo contraente, non supererà i sei mesi;
- 3.** DI PROROGARE TECNICAMENTE il Servizio di Cassa del Palazzo Reale di Genova con l'attuale gestore Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, per il periodo dall'01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e comunque fino a quando non siano intervenuti altra convenzione ed il conseguente passaggio di consegne, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, ai medesimi patti, articoli e condizioni dell'attuale convenzione oggetto del contratto dell'08 aprile 2016 (repertorio n. 323 del 12 aprile 2016), al fine di assicurare la prosecuzione del suddetto Servizio;
- 4.** DI COMUNICARE il presente provvedimento, tramite posta elettronica certificata, alla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni affinché abbia conoscenza dell'avvenuta proroga tecnica del suddetto Servizio di Cassa.

Genova, lì 30 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Guerrini
Firmato digitalmente